



Lega Navale Italiana

SENIOR ITALIA
Cultura Sport

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

la **Lega Navale Italiana** (di seguito denominata **LNI**), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Guidubaldo del Monte n.54 – 00197, Codice Fiscale 01078730585, ai fini del presente atto rappresentata dall'Ammiraglio di Squadra (r) Maurizio GEMIGNANI, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica di Presidente Nazionale presso la sede dell'Ente

E

la **Senior Italia Cultura Sport ASD-APS-Rete Associativa Nazionale** (di seguito denominata **SICS**), con sede e domicilio fiscale in Roma, Viale delle Milizie n.1 – 00192, Codice Fiscale 97997130584, ai fini del presente atto rappresentata dal Prof. Agostino MATTERA, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica di Presidente Nazionale presso la sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla promozione della cultura del mare e del tempo libero nell'ambito della cittadinanza senior, con la partecipazione attiva alla pratica del diporto nautico attraverso la disponibilità di servizi e comuni forme di gestione organizzative e promozionali;
- è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

la LNI:

- è stata fondata a La Spezia nell'anno 1897 ed eretta ad Ente Morale con Regio Decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVIII;
- è Ente di Diritto Pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro (ex art. 65 del D.P.R. 15 marzo 2010 n.90), avente lo scopo di diffondere nella popolazione: lo spirito marinaro; la conoscenza dei problemi marittimi; l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne;
- è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i profili di rispettiva competenza;
- è Ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'art.1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
- si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'art. 2 della stessa legge;
- promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;
- promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa;



Lega Navale Italiana

SENIOR ITALIA
Cultura Sport

la SICS:

- è una ASD – APS – Rete Associativa Nazionale ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e limitatamente al perseguimento degli scopi di promozione ed organizzazione di attività sportive è retta dal proprio Statuto predisposto nel rispetto dei principi fondamentali approvati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché in base alle norme di cui al decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, ed allo Statuto del C.O.N.I.;
- pur mantenendo il proprio status giuridico ed istituzionale, la sua autonomia progettuale, organizzativa, funzionale, amministrativa e patrimoniale in sintonia con i dettami regolati dal proprio Statuto nel pieno rispetto del proprio corpo associativo e di quello delle Associazioni ad essa aderenti, nasce come formalizzazione nazionale e unitaria dell'Associazionismo orientato alla conoscenza e alla pratica attraverso una partecipazione attiva alle attività sportive, motorie, culturali, turistiche, del tempo libero, e a campagne di sensibilizzazione medico - scientifiche rappresentato dagli aderenti a Senior Italia Federanziani che nella loro Assemblea Nazionale Congressuale tenutasi a Rimini il 19 Novembre 2017 all'unanimità ne hanno determinato la nascita;
- ha per scopo la diffusione dello sport in ogni sua disciplina attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività fisico-sportive con finalità dilettantistiche, seppure con modalità competitive nonché di quelle attività ricreative, formative, salutistiche, culturali e del tempo libero che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;
- opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla realizzazione delle migliori condizioni di vita dei cittadini in generale ed in particolare dei Senior e delle persone con svantaggio psico-fisico;
- persegue, inoltre, finalità assistenziali e di promozione sociale.

CONSIDERATO CHE:

le Parti hanno un reciproco interesse a svolgere in comune l'attività di diffusione della cultura del mare e di promuovere il mondo degli sport marineschi e delle altre attività di navigazione con l'intento di coinvolgere e appassionare i rispettivi associati mettendo in evidenza tutti i benefici connessi alla fruizione del mare quale vero e proprio stile di vita; in particolare, l'indirizzo alla pratica della vela, del canottaggio, etc., quali attività ludiche praticate in ambiente sereno ed amichevole, come elementi catalizzatori del miglioramento psico-fisico e morale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e s'intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2



FINALITÀ

Il presente Protocollo d'Intesa, intende promuovere un'azione coordinata tra la LNI e SICS, nel rispetto e nelle peculiarità specifiche dei propri ruoli, delle proprie professionalità e risorse umane al fine di attivare percorsi sinergici finalizzati:

- a diffondere l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne, anche attraverso la promozione di *Open day* dimostrativi con finalità d'insegnamento, ed altri eventi concepiti con il supporto di attività medico-scientifica, che dovranno essere approvati contestualmente dalla LNI e da SICS, volti al monitoraggio di parametri psicofisici e alla valutazione clinico-funzionale degli utenti menzionati in premessa nel pieno rispetto di quanto stabilito all'Art. 10 del presente accordo;
- alla formazione con l'organizzazione di Corsi Teorico-Pratici di vario livello e relativi alle diverse discipline trattate;
- allo sviluppo di ogni altra iniziativa promozionale, culturale, naturalistica, sportiva, didattica e di sensibilizzazione idonea al conseguimento degli scopi della LNI e di SICS. Scopo di tale percorso è mettere in luce le risorse e le abilità degli utenti in un'ottica di integrazione e di crescita individuale in autonomia.

ART. 3

IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti mettono a disposizione e a supporto del progetto le proprie competenze, le proprie risorse umane, le proprie strutture e mezzi strumentali in funzione degli obiettivi individuati all'art. 2 del presente Accordo.

ART. 4

DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, e ha durata di 36 (trentasei) mesi. Eventuali proroghe potranno essere concordate mediante accordi tra le parti. Le attività verranno eseguite da ciascuna parte presso le rispettive sedi sul territorio.

ART. 5

IMPEGNI ECONOMICI

Il presente accordo di collaborazione non comporta oneri tra le parti assodato che la realizzazione delle attività connesse con le finalità di cui all'art. 2 saranno regolamentate direttamente dalle strutture periferiche delle rispettive parti con discendenti accordi di collaborazione.

ART. 6

ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ciascuna Parte è responsabile per i danni eventualmente causati dal personale dipendente e dai propri Soci durante le attività congiunte poste in essere nei sedimi della controparte. A tale scopo le Parti si dovranno assumere l'onere di assicurare, con idonea polizza, il proprio personale e gli utenti per la



risarcibilità dei danni da questi provocati, a qualsiasi titolo, al personale, attrezzature o immobili della sede dell'altra parte frequentata per le attività dei progetti posti in essere in virtù del presente accordo.

Le attività delle Parti saranno svolte osservando le disposizioni della normativa sulla sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i). Inoltre, il personale e gli utenti di entrambe le Parti saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività del progetto nonché, prima dell'espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Qualora le parti debbano ospitare personale esterno presso le loro sedi, tale personale dovrà attenersi alle disposizioni dell'Ente Ospitante, oltre che alla normativa generale di riferimento.

ART. 7

RESPONSABILITA'

Ciascuna Parte sopporterà le proprie perdite e danni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, salvo quelle perdite e danni imputabili a dolo o colpa grave dell'altra parte. Ciascuna Parte esonera e manleva l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo da parte di proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 8

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di progetto già eseguito.

La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente Accordo.

ART. 9

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile la composizione della lite, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 10

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 101/2018 in recepimento del DGPR UE 2016/679.



Lega Navale Italiana

SENIOR ITALIA
Cultura Sport

ART. 11
REGISTRAZIONE

Il presente Accordo sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, sono poste a carico di chi ne fa richiesta. L'imposta di bollo viene assolta in maniera virtuale ai sensi dell'art. 7 D.M. 23 gennaio 2014.

Il presente atto redatto in duplice originale, viene approvato e sottoscritto.

Roma, li 26 GIU 2019

LEGA NAVALE ITALIANA

Il Presidente Nazionale
Amm.Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI

SENIOR ITALIA CULTURA SPORT

Il Presidente Nazionale
Prof. Agostino MATTERA